

---

## GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI PER GLI APPRENDISTI STAGIONALI ASSUNTI SECONDO I CONTRATTI DEL TURISMO STIPULATI DA Confcommercio e Confesercenti

Gent.mi Responsabili, torniamo sulla vicenda degli apprendisti stagionali che, come sapete, sono stati oggetto di numerosi interventi di natura normativa, giuridica e interpretativa che ne hanno di fatto ostacolato e reso difficile la gestione.

Come sapete il CCNL del Turismo rinnovato ad inizio anno, nella duplice versione Confcommercio e Confesercenti, riconosce la stagionalità come peculiarità strategica del settore e la rilancia prevedendone un'apposita regolamentazione, anche in termini formativi; il tutto sulla base normativa dell'art 23 comma 1 della L. 133/08 che, abolendo il termine minimo di due anni della durata del contratto di apprendistato, apriva di fatto la strada alla stagionalità. L'accordo sull'apprendistato professionalizzante inoltre, attuando il dispositivo del secondo comma dell'art. 23 L.133/08 regola la formazione esclusivamente aziendale sia in termini di durata della formazione, riproporzionandola sulla base del livello d'inquadramento e della durata contrattuale, che di contenuti formativi, definendo per ciascun profilo, conoscenze e competenze proprie di ciascuna figura professionale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 176 dello scorso maggio ha riconosciuto la parziale illeggibilità della formazione esclusivamente aziendale nella parte in cui le Regioni venivano escluse dalla determinazione dei profili formativi dell'apprendistato; le Regioni cioè, anche in questo canale formativo, potranno intervenire nella determinazione dei profili formativi o riconoscere la validità di quelli già approvati. Ricordiamo anche che la stessa sentenza conferma la legittimità costituzionale dell'abolizione del termine minimo di due anni sancita dal legislatore del 2008 e quindi di fatto si riconosce la validità delle assunzioni con contratti stagionali.

Allo stato attuale la Regione Emilia Romagna non ha ancora emanato le disposizioni che, in virtù della sentenza, riconoscono come legittimi e coerenti con il Sistema Regionale delle Qualifiche i profili del CCNL Turismo. Ricordiamo peraltro che a seguito della sentenza n. 176 le due Confederazioni firmatarie dei CCNL Turismo hanno emesso dei comunicati in cui si allertava le aziende associate all'estrema prudenza nell'utilizzo del canale della L.133/08 e a privilegiare per contro il canale formativo pubblico regolato dalle Regioni, indicazione quest'ultima suggerita informalmente anche dalla stessa Regione. In assenza di un documento ufficiale della Regione sulla vicenda della L. 133 e anche alla luce del fatto che ormai ci troviamo a stagione ampiamente avanzata riteniamo opportuno procedere con la formazione seguendo linee guida che crediamo coerenti rispetto all'attuale quadro normativo:

- ✓ Piena legittimità delle assunzioni con contratti di apprendistato a carattere stagionale come confermato anche dal Ministero in una recente risposta ad interpello di Federalberghi.
- ✓ Possibilità di attivare percorsi formativi "esclusivamente aziendali" secondo le regole definite dai CCNL (monte ore, i contenuti, regole gestionali); in questo caso riteniamo, supportati dal parere di funzionari RER, che non sia possibile richiedere il contributo Regionale (Voucher).
- ✓ Tuttavia, se il percorso formativo viene progettato secondo l'offerta formativa pubblica impostata sul SRQ., riteniamo che sia ammessa l'iscrizione a Catalogo e la richiesta del voucher.

---

Quindi fermo restando il monte ore riproporzionato, principio questo che non deroga al regime “ordinario” dell'apprendistato, le aziende potranno assolvere all'obbligo formativo scegliendo, in alternativa, tra le due modalità di gestione:

1. Formazione esclusivamente aziendale ex comma 5 ter: ciò significa, tra l'altro, l'approvazione del PFI da parte dell'Ente Bilaterale territoriale, la formazione impostata sulla base dei profili formativi previsti dal CCNL turismo (profili ISFOL) e il totale finanziamento a carico delle imprese. Per chi attuerà tale scelta il costo per l'azienda è rapportato alla durata contrattuale e gli importi sono quelli stabiliti dal CdA di CF&L.
2. Formazione attraverso il canale regionale ex comma 5: ciò significa, tra l'altro, il rispetto di tutte le regole gestionali stabilite dalla Regione per il funzionamento del Catalogo, la formazione impostata sulla base delle qualifiche SRQ e il totale finanziamento a carico della Regione dal momento che questa tipologia di apprendisti rientra tra coloro che possono usufruire del voucher raddoppiato.

A livello operativo abbiamo adeguato il SIAP a tali indicazioni consentendo pertanto anche a coloro che hanno durate contrattuali inferiori ai 9 mesi (c.d. stagionali) la gestione a voucher. Considerando che la maggior parte degli apprendisti stagionali è già stata inserita in SIAP ed ha situazioni molto eterogenee tra loro possiamo distinguere le seguenti:

1. apprendisti inseriti ex novo: anche per le durate contrattuali inferiori ai 9 mesi, è ora possibile la scelta della modalità voucher con il monte ore definito dal CCNL. In questo caso le quote sono quelle standard della gestione a voucher con il beneficio del voucher raddoppiato totalmente a carico della Regione. Segnaliamo che gli apprendisti che, avendo una durata contrattuale inferiore ai 3 mesi, hanno percorsi inferiori alle 40 ore, qualora venga scelta la modalità voucher il SIAP calcola in automatico un monte ore di 40 essendo questa la soglia minima per l'iscrizione a Catalogo regionale. Per i nuovi inserimenti CF&L raccomanda la modalità a voucher.
2. apprendisti già inseriti in SIAP:
  - A. Senza iscrizione annualità: è possibile la duplice scelta voucher/133 in cui, come detto, si privilegia la modalità voucher.
  - B. Con iscrizione annualità L. 133/08: quelli che hanno già una data di incarico inserita possono completare il percorso formativo con questo canale seguendo le relative regole. Gli apprendisti che hanno la modalità della formazione esclusivamente aziendale ma non ancora una data di incarico possono essere “riconvertiti” in modalità voucher attraverso il pulsante modifica rapporto. In questo caso occorre ristampare tutti i documenti eventualmente già prodotti (PFI, contratto ecc.). Anche in questo caso la riconversione a voucher di monte ore inferiori alle 40 comporta un allineamento in automatico sulle 40 ore.

**NB. Per tutti gli apprendisti già inseriti, sia quelli da riconvertire sulla modalità voucher che quelli senza l'iscrizione all'annualità, nel caso in cui si voglia procedere con l'iscrizione a Catalogo occorre**



**formazione&lavoro**

servizi per l'occupazione e la formazione dei lavoratori



Reg. n. 4059-A del 29/09/03  
SISTEMA  
DI GESTIONE  
CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:08

---

**preliminarmente inserire la qualifica SRQ attraverso la procedura modifica rapporto. Nella definizione dei percorsi formativi NON SELEZIONARE le UF trasversali in quanto non concorrono al finanziamento del voucher.**

CF&L rimane a disposizione, attraverso il servizio di help-desk, per la corretta gestione su SIAP delle diverse casistiche sopra esposte e di altre non eventualmente considerate.